



Comune di Parma

SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE CC-2024-78 DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 25/11/2024

Oggetto: SO.GE.A.P. S.P.A. - DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'AZZERAMENTO DEL CAPITALE SOCIALE PER PERDITE (ART. 2447 CODICE CIVILE) E SUCCESSIVO AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE A PAGAMENTO DI EURO 3.511.193,40.

L'anno 2024, questo giorno venticinque (25) del mese di novembre alle ore 15:08 in Parma, nella sala delle adunanze, convocato nei modi di legge, si è riunito in sessione straordinaria di 1ª convocazione, il Consiglio Comunale per deliberare sui punti iscritti all'ordine del giorno e fra essi il provvedimento di cui all'oggetto.

Con la presidenza dell'adunanza di Alinovi Michele, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, che ne dirige i lavori e con la partecipazione del Segretario Generale del Comune, Avv. Criscuolo Pasquale, essendo legale il numero dei Consiglieri intervenuti, i lavori continuano.

Il Presidente del Consiglio, esaurita la discussione, dichiara l'apertura delle operazioni di voto.

Al momento della votazione dell'argomento risultano presenti n. 26 Consiglieri e precisamente:

ALINOVİ MICHELE	Presente
GUERRA MICHELE	Presente
ARCIDIACONO MARCO ALFREDO	Presente
BOCCHI PRIAMO	Presente
BOSCHINI MARCO	Presente
BRANDINI SERENA	Presente
CAMPANINI SANDRO MARIA	Presente
CANTONI STEFANO	Presente
CARPI FEDERICA	Presente
CARRILLO HEREDERO ALICIA MARIA	Presente
CAVANDOLI LAURA	Presente
CHIASTRA VIRGINIA	Presente
CONFORTI CATERINA	Presente
CORSARO GABRIELLA	Presente
COSTI DARIO	Assente
DALLA TANA ARTURO	Assente
GIOVANNACCI SABA	Presente

GUATELLI GIULIO	Presente
LAZZERONI DAVIDE	Presente
MARSICO MANUEL	Presente
NOUVENNE ANTONIO	Presente
OLUBOYO VICTORIA INIOLUWA	Assente
OSIO MARCO	Presente
OTTOLINI ENRICO	Presente
PALLINI FABRIZIO	Assente
PINTO ORONZO	Presente
SALZANO CRISTIAN	Presente
SELETTI INES	Assente
TAZZI ALESSANDRA	Presente
TORREGGIANI FRANCO	Presente
TRAMUTA GIUSEPPE	Presente
UBALDI MARIA FEDERICA	Assente
VIGNALI PIETRO	Assente

Risultano inoltre presenti, senza diritto di voto, gli Assessori Borghi Gianluca, Bosi Marco, De Vanna Francesco, Lavagetto Lorenzo.

Fungono da scrutatori i Consiglieri: Corsaro Gabriella, Pinto Oronzo, Tramuta Giuseppe.

Uditi gli interventi dei Consiglieri risultanti dal file audio conservato presso la Segreteria Generale, con n. 22 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 4 voti astenuti (Bocchi Priamo, Chiastra Virginia, Osio Marco, Tramuta Giuseppe) su n. 26 Consiglieri presenti e votanti il Consiglio Comunale approva la proposta di provvedimento che segue (deliberazione n. CC-2024-78) e reca l'oggetto sopra esplicitato.

Proseguono i lavori.

Comune di Parma

Proposta n. 5981 del 04/11/2024

OGGETTO: SO.GE.A.P. S.P.A. - DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'AZZERAMENTO DEL CAPITALE SOCIALE PER PERDITE (ART. 2447 CODICE CIVILE) E SUCCESSIVO AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE A PAGAMENTO DI EURO 3.511.193,40.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (TUEL), approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;
- il Dlgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante il "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*" (TUSP);
- il vigente regolamento per il controllo strategico e operativo del "Gruppo Comune di Parma" (di seguito, per brevità, Regolamento Gruppo Parma), approvato con propria deliberazione n. 68/17 del 13 luglio 2011, e successive modifiche ed integrazioni, applicabile nel caso di specie limitatamente ai principi informativi (art. 2, comma 2);
- il vigente documento di Revisione periodica delle partecipazioni del Comune di Parma, di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, approvato con propria deliberazione n. 86 del 18/12/2023;
- lo statuto del Comune di Parma che all'art. 67, prevede che "*il Comune può promuovere la costituzione di società di capitali per l'esercizio di servizi pubblici, purché coerenti con le finalità istituzionali dell'Ente. La deliberazione per la costituzione di società o per la partecipazione al capitale delle stesse è di competenza del Consiglio Comunale*"

Premesso che:

- la Società per la Gestione dell'Aeroporto di Parma S.p.A. (di seguito SO.Ge.A.P. S.p.A.) è una società per azioni, cui il Comune di Parma ha aderito in attuazione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 1170 del 30/07/1987;
- SO.Ge.A.P. S.p.A si configura quale società mista a partecipazione pubblica e privata, avente ad oggetto «*la gestione diretta dell'aeroporto "Giuseppe Verdi", mediante lo sviluppo, progettazione, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione ed*

uso degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio dell'attività aeroportuale. La società si pone di attivare nel territorio parmense infrastrutture e servizi di trasporto aereo organicamente adeguati alla dimensione dei traffici e al grado dello sviluppo economico-sociale della provinciale»;

- SO.Ge.A.P S.p.A., prima del 1 ottobre 2024, presentava un capitale sociale pari ad euro 1.553.437,08 per un numero complessivo di 2.127.996 azioni del valore di euro 0,73 ciascuna, come di seguito suddiviso:

DENOMINAZIONE	% SUL CAPITALE
Centerline Airport	51,00%
Parma Aeroporto s.r.l.	17,57%
Comune di Parma	2,08%
C.C.I.A.A. di Parma	2,08%
Unione Parmense degli Industriali	1,98%
Provincia di Parma	1,49%
Altri Soci	23,80%

- il Comune di Parma, alla data del 1° ottobre risultava socio di SO.Ge.A.P. S.p.A. con una quota di partecipazione pari al 2,08% del Capitale Sociale pari a 44.250 azioni, partecipazione confermata negli atti di ricognizione adottati dal Comune di Parma ai sensi degli art. 24 e 20 del D.Lgs 175/2016;
- il Comune di Parma non esercita alcun tipo di controllo sulla società, né in forma diretta e né in partecipazione con altri soci pubblici, in quanto la società detiene una compagine societaria rappresentata in maggioranza da soci privati;

Premesso inoltre che:

- l'Aeroporto Giuseppe Verdi di Parma, grazie alla posizione strategica ed alla vicinanza con infrastrutture stradali e ferroviarie, rappresenta un'importante infrastruttura di rilevanza nazionale al servizio del Paese e della comunità regionale e locale;
- nel 2012 l'Aeroporto di Parma è entrato a far parte del Piano Nazionale degli Aeroporti, redatto da Enac e validato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e nel 2015, con Decreto del Presidente della Repubblica, lo Scalo viene riconosciuto come Aeroporto di Interesse Nazionale per il bacino di traffico Centro-Nord;
- l'Aeroporto "Giuseppe Verdi" di Parma è stato individuato dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Parma quale Polo funzionale in quanto ambito territoriale caratterizzato dalla presenza di funzioni strategiche o servizi ad alta specializzazione, dalla forte attrattività di persone e merci e da un bacino d'utenza di carattere sovracomunale (art. 32 NTA del PTCP);

Considerato che, lo scorso 24 maggio 2024, in sede di Assemblea straordinaria dei soci, si prendeva atto del perdurare di una situazione economico e patrimoniale fortemente

in disequilibrio, a fronte della nuova perdita di esercizio 2023 per un importo pari ad euro 5.131.425,00, che in aggiunta alla perdita pregressa portava ad un risultato negativo cumulato pari a complessivi euro 5.291.513,79;

Dato atto che, nel corso dell'Assemblea straordinaria soprarichiamata, veniva preso atto del risultato negativo registrato nell'esercizio 2023 e pari ad Euro 5.131.425 tale da richiedere un intervento di cui all'art. 2446 Cod. Civ. e nel contempo si deliberava la copertura integrale delle perdite registrate dalla società negli esercizi sopra considerati, prevedendo:

- a) riduzione del capitale sociale, da euro 6.681.907,44 ad euro 1.553.437,08, con copertura della relativa perdita di euro di 5.128.470,36 mediante riduzione del valore nominale delle n. 2.127.996 azioni da euro 3,14 ad euro 0,73;
- b) azzeramento della "Riserva Straordinaria" per euro 2,00;
- c) riporto a nuovo la residua perdita di euro 2.952;
- d) modifica dell'art. 5 dello statuto sociale rubricato "*Capitale e azioni*" al fine di adeguare gli importi relativi al nuovo capitale sociale pari ad Euro 1.553.437,08 e al nuovo valore nominale delle azioni pari ad Euro 0,73 cadauna;

Rilevato che:

- dall'analisi del documento di Bilancio 2023 ed in particolare dall'esame della Nota integrativa (pag. 11 e 12) si evidenziava come la continuità aziendale 2024 era fortemente influenzata dalla capacità della società di attingere ai flussi finanziari necessari per la normale operatività ed in particolare, gli amministratori sulla base di idonee valutazioni di stima, nonostante le significative incertezze, hanno predisposto il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 secondo il presupposto della continuità aziendale tenuto conto che, il socio Parma Aeroporto:
 - ha ceduto il proprio pacchetto azionario di maggioranza, pari al 51% del capitale sociale di Sogeap, a favore di Centerline Airport Italia Srl, società di diritto canadese già attiva nella gestione di altri scali aeroportuali di rilevante importanza internazionale con efficacia legale a far data dal 29 maggio 2024;
 - ha garantito supporto finanziario a favore della società, nel rispetto di un accordo sottoscritto nel dicembre 2023, prevedendo il versamento di una somma di euro 500.000 nel primo quadrimestre 2024 a titolo di futuro aumento di capitale ed un successivo versamento di euro 1.000.000 a titolo di finanziamento soci, coprendo così una parte del disavanzo di cassa;
 - si è impegnato a destinare integralmente le somme versate nel corso del 2023 e 2024, per un importo complessivo pari ad euro 2.250.000 (euro 750.000 versati nel 2023 ed euro 1.500.000 versati nel 2024), a titolo di sottoscrizione futuro aumento di capitale sociale al fine di mantenere le

condizioni di equilibrio finanziario necessarie per garantire la continuità aziendale;

- si è impegnato in data 7 maggio 2024 a garantire, per i successivi 12 mesi dalla data di approvazione del bilancio, prescindendo dalla quota di partecipazione, supporto finanziario e patrimoniale a favore della società in coerenza con gli impegni sottoscritti nel dicembre 2023;
- dall'analisi della Nota integrativa gli amministratori ritengono:
 - come la capacità manageriale e solidità patrimoniale e finanziaria del nuovo socio operativo Centerline siano, anche mediante opportune garanzie di supporto finanziario, condizione determinante per l'effettivo rilancio e sviluppo della gestione societaria;
 - come la perdita al 31.12.2023 diminuisca il capitale sociale di oltre un terzo della sua consistenza, consci del fatto che durante l'esercizio 2024 la stessa non potrà essere coperta da un risultato positivo ma per cui sarà necessario assumere straordinari provvedimenti relativi alla riduzione di capitale per ripianare il disavanzo;

Visto l'avviso in atti, P.G. n. 19/09/2024.0239361.E, con cui è stata convocata l'Assemblea dei Soci di SO.Ge.A.P S.p.A, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 1° ottobre 2024, con il seguente ordine del giorno:

- in sede straordinaria:
 - «1. Adozione provvedimenti ai sensi dell'art. 2447 Cod. Civ.; delibere inerenti e conseguenti;
 - 2. Modifica dell'articolo 32 dello statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti;»
- in sede ordinaria:
 - «3. Nomina a consigliere di amministrazione del Sig. Alfredo Favio Pereyra Rueda, nominato mediante cooptazione dal Consiglio di Amministrazione del 12 settembre 2024; delibere inerenti e conseguenti.
 - 4. Determinazione compensi al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
 - 5. Varie ed eventuali»;

Dato atto che, tempestivamente, il Comune di Parma:

- con comunicazione del 19 Settembre, richiedeva alla società la documentazione utile per l'avvio di un'istruttoria tecnica al fine di analizzare le argomentazioni inerenti all'ordine del giorno con particolare riferimento ai temi posti nella parte straordinaria;
- a seguito di mancato riscontro alla nota sopra riportata, con ulteriore sollecito, rinnovava l'invito a trasmettere ogni utile elemento necessario per l'analisi istruttoria propedeutica per la possibile partecipazione all'Assemblea dei soci;

Rilevato che con comunicazione a mezzo Pec, PG. n. 30/09/2024.0248955.E. la società trasmetteva ai soci una nota informativa corredata da una situazione patrimoniale, economica, finanziaria al 31/07/2024, redatta in lingua inglese, che evidenziava nel periodo considerato:

- perdite di gestione pari ad Euro 3.125.509,00 che in aggiunta alle perdite pregresse portate a nuovo (Euro 163.044,00) portava ad un risultato negativo cumulato pari a complessivi euro 3.288.553,00;
- tale perdita, a fronte di riserve disponibili pari ad euro 1.650.000,00 ed un capitale sociale pari ad Euro 1.553.437,00, generava un azzeramento del capitale sociale ed un patrimonio netto negativo per Euro 85.116,00;
- tale situazione patrimoniale portava la società in una situazione disciplinata dall'art. 2447 Cod.Civ." *Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale*" riportato testualmente di seguito: «*Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall'articolo [2327](#), gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società* ».

Rilevato inoltre che, nel testo della comunicazione, veniva parzialmente richiamata la "Relazione degli amministratori alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria al 31.07.2024" seppur non allegandola in maniera integrale, in cui si riportava testualmente: «

- i) *il socio Centerline Airport Partners Italia S.r.l. ha già effettuato versamenti in conto futuro aumento di capitale sociale per complessivi Euro 1.045.100,00 e ha manifestato la propria disponibilità ad utilizzare detti versamenti ed effettuarne di ulteriori al fine di ricapitalizzare la Società;*
- ii) *il socio Parma Aeroporto ha già effettuato versamenti in conto futuro aumento di capitale sociale per complessivi Euro 1.300.000,00 e ha manifestato la propria disponibilità ad utilizzare detti versamenti per ricapitalizzare la Società. »*

Ritenuto che la documentazione trasmessa dalla società alla S.O Gestione Partecipazioni, ad una prima analisi, non è stata considerata esaustiva e sufficiente al fine di un completo esame della situazione societaria tale da consentire una adeguata partecipazione informata del socio Comune di Parma all'assemblea del 1° Ottobre 2024;

Considerato che:

- con nota in atti, P.G. n. 01/10/2024.0251561.U, il Sindaco di Parma comunicava alla società l'impossibilità a partecipare e deliberare entro i termini dell'Assemblea straordinaria in quanto i tempi intercorsi tra la convocazione e la seduta non erano

compatibili con i necessari iter autorizzativi comunali tenuto conto della complessità tecnica dell'ordine del giorno;

- con comunicazione in atti, P.G. n. 07/10/2024.0260179.E, la società a riscontro della nota sopra riportata, trasmetteva nuova documentazione corredata dal verbale di assemblea tenutasi lo scorso 1° ottobre 2024 congiuntamente alla offerta di opzione per gli attuali soci ai sensi dell'art. 2441 Cod. Civ.;

Considerato inoltre che, dalla lettura del verbale di parte straordinaria, a ministero del notaio Micheli, Rep. n. 13773, emerge la volontà dei soci di:

- procedere all'azzeramento del capitale sociale residuo iscritto a patrimonio, a seguito della riduzione per perdite avvenuta nel maggio 2024, e pari ad un valore di euro 1.553.437,08, procedendo ad annullare tutte le corrispondenti azioni;
- procedere contestualmente alla riduzione parziale delle perdite iscritte a bilancio per il corrispondente valore di capitale sociale azzerato e pertanto per un importo pari ad euro 1.553.437,08;
- deliberare il contemporaneo aumento a pagamento del capitale sociale per un importo pari ad euro 3.511.193,40 mediante emissione di numero 2.127.996 azioni suddivise: n. 24.552 azioni di categoria A ("Azioni A" o "Ordinarie"); n. 611.143 Azioni di categoria B (le "Azioni B"); n. 1.085.278 Azioni di categoria C (le "Azioni C"); n. 373.926 Azioni di categoria D (le "Azioni D"); n. 33.097 Azioni di categoria speciale (le "Azioni Speciali") per un corrispettivo complessivo importo di euro 3,00 (tre) cadauna, di cui euro 1,65 da attribuirsi al capitale sociale ed euro 1,35 a titolo di sovrapprezzo;
- deliberare l'importo complessivo dell'emissione delle nuove azioni pari ad euro 6.383.988,00, di cui euro 3.511.193,40 da imputarsi a capitale ed euro 2.872.794,60 da imputarsi a sovrapprezzo;
- di utilizzare tale sovrapprezzo, in parte e, precisamente, per Euro 85.116,00, per ripianare la perdita residua dopo l'azzeramento del capitale sociale, e per i restanti Euro 2.787.678,60 per destinarli a "riserva sovrapprezzo azioni";
- di fissare quale termine per l'esercizio del diritto di opzione, la data del 21 ottobre 2024, per la sottoscrizione della quota di azioni riservata ai rispettivi soci, unitamente al versamento del 25% dell'importo previsto a valore di capitale sociale e l'intero importo destinato a sovrapprezzo;
- deliberare di adeguare conseguentemente l'art. 5 denominato "Capitale sociale", nonché l'art. 32 dello statuto sociale, al fine di inserire alcuni aggiustamenti di migliore funzionamento nella gestione delle convocazioni delle sedute assembleari;

Considerato che con comunicazione in atti, P.G. n. 07/10/2024.0260179.E, la società trasmetteva la documentazione necessaria ai fini dell'esercizio del diritto di opzione per gli attuali soci ai sensi dell'art.2441 Cod. Civ. e con successiva nota in atti PG n. 18/10

/2024.0273155.E SO.GE.A.P. S.p.A. comunicava ai Soci le modalità operative di esercizio di tale diritto;

Osservato che, l'adesione al deliberato aumento di capitale sociale, in esercizio del diritto di opzione ad essa riservato, avrebbe comportato un impegno finanziario per a euro 132.750 in ragione del numero di 44.250 azioni precedentemente possedute, e che la sottoscrizione di eventuali azioni rimaste inoptate e senza esercizio della prelazione da parte degli optanti nei termini comporterebbe il versamento del valore nominale di euro 1,65 e del sovrapprezzo di euro 1,35 per ogni azione;

Evidenziato che dall'analisi tecnica istruttoria ai documenti contabili trasmessi dalla società, emerge il preoccupante persistere di una situazione gestionale ed economica-finanziaria fortemente in disequilibrio, elementi che compromettono, in applicazione ai vincoli normativi di cui sopra, la possibile partecipazione da parte di soci pubblici, ed in particolare del Comune di Parma, ad operazioni di ricapitalizzazione a favore di società partecipate che presentano un trend costante di risultati di esercizio negativi come di seguito meglio rappresentati:

Anno	Risultato esercizio
2019	-3.248.872
2020	-2.821.226
2021	-4.187.317
2022	-3.156.938
2023	-5.131.425

Richiamato il limite imposto dall'art.14, comma 5 del TUSP rubricato "*Crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica*" che recita testualmente: «5. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali [...]»;

Rilevata pertanto, l'assenza dei presupposti giuridici per l'adesione del Comune di Parma al deliberato aumento di capitale sociale, pur confermando il pieno interesse pubblico a supportarne le finalità di interesse generale e di promozione e sviluppo del territorio locale che la società può favorire per la Città di Parma;

Ritenuto opportuno prendere atto delle decisioni assembleari adottate dalla società e delle dirette conseguenze, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 42, comma 2, lettera e), del TUEL;

Preso atto, che nella medesima data, in sede straordinaria, l'Assemblea ha provveduto a deliberare modifiche allo statuto sociale e precisamente:

- l'Art.5 "*Capitale e azioni*" al fine di adeguare gli importi relativi al nuovo capitale sociale deliberato in Euro 3.511.193,40, a seguito dell'azzeramento ai sensi dell'art. 2447 cc, mediante emissione di nuove azioni per un n. 2.127.996 per un corrispettivo pari ad euro 3,00 di cui 1,65 da attribuirsi al capitale sociale ed euro 1,35 a titolo di sovrapprezzo;
- l'Art. 32.1 "*Comunicazioni*" relativamente all'adeguamento delle modalità e degli strumenti comunicativi quali "*posta elettronica semplice ovvero telefax ovvero lettera raccomandata spedita al domicilio del destinatario che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale*";

Dato atto che:

- la presente deliberazione, pur in assenza di impegni finanziari diretti, comporta riflessi patrimoniali sul bilancio comunale;
- la Responsabile di Procedimento è individuata nella dott.ssa Barbara Cherchi, Responsabile della S.O. Gestione Partecipazioni, nominata con provvedimento P.G. n. 30/03/2023.00599213;
- non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte del sottoscritto Dirigente e del Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nonché ai sensi del P.T.P.C.T, Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;

Visto il Decreto di nomina del Sindaco DSMG/54/2022 del 15/12/2022, PG n. 2022.0242254.I, class. II/1.5, con il quale è stato conferito al Dott. Andrea Minari l'incarico di Dirigente del Settore Entrate, Tributi, Stazione unica appaltante e Partecipazioni, con decorrenza dal 1° gennaio 2023;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del TUEL D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica del Dirigente del Settore Entrate, Tributi, Stazione Unica Appaltante e Partecipazioni e il parere di regolarità contabile del Responsabile Finanziario;

Acquisito il parere di conformità di cui all'art. 62, comma 1, del vigente Statuto Comunale, come in atti;

DELIBERA

per tutto quanto illustrato e motivato in premessa narrativa, che si intende qui integralmente richiamato e riportato,

1. **di prendere atto** che So.Ge.A.P. S.p.A., trovandosi nella situazione di cui all'art. 2447 Cod.Civ. "*Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale*", in sede di assemblea straordinaria tenutasi il 1° Ottobre 2024", ha deliberato di:
 - procedere all'azzeramento del capitale sociale residuo iscritto a patrimonio, a seguito della riduzione per perdite avvenuta nel maggio 2024, e pari ad un valore di euro 1.553.437,08, procedendo ad annullare tutte le corrispondenti azioni;
 - procedere contestualmente alla riduzione parziale delle perdite iscritte a bilancio per il corrispondente valore di capitale sociale azzerato e pertanto per un importo pari ad euro 1.553.437,08;
 - promuovere l'aumento a pagamento del capitale sociale per un importo pari ad euro 3.511.193,40 mediante emissione di numero 2.127.996 azioni suddivise: n. 24.552 azioni di categoria A ("Azioni "A" o "Ordinarie"); n. 611.143 Azioni di categoria B (le "Azioni B"); n. 1.085.278 Azioni di categoria C (le "Azioni C"); n. 373.926 Azioni di categoria D (le "Azioni D"); n. 33.097 Azioni di categoria speciale (le "Azioni Speciali") per un corrispettivo complessivo importo di euro 3,00 (tre) cadauna, di cui euro 1,65 da attribuirsi al capitale sociale ed euro 1,35 a titolo di sovrapprezzo;
 - definire l'importo complessivo dell'emissione delle nuove azioni in euro 6.383.988,00, di cui euro 3.511.193,40 da imputarsi a capitale ed euro 2.872.794,60 da imputarsi a sovrapprezzo;
 - utilizzare tale sovrapprezzo, in parte e, precisamente, per Euro 85.116,00, per ripianare la perdita residua dopo l'azzeramento del capitale sociale, e per i restanti Euro 2.787.678,60 per destinarli a "riserva sovrapprezzo azioni";
 - fissare quale termine per l'esercizio del diritto di opzione, la data del 21 ottobre 2024, per la sottoscrizione della quota di azioni riservata ai rispettivi soci, unitamente al versamento del 25% dell'importo previsto a valore di capitale sociale e l'intero importo destinato a sovrapprezzo;
 - adeguare conseguentemente l'art. 5 denominato "Capitale sociale", nonché l'art. 32 dello statuto sociale, al fine di inserire alcuni aggiustamenti di migliore funzionamento nella gestione delle convocazioni delle sedute assembleari, con la conseguente versione coordinata dello Statuto risultante nel testo allegato al presente atto a formarne parte integrale e sostanziale (**Allegato A**);
2. **di non aderire** all'aumento di capitale sociale descritto al punto 1, non ricorrendone i necessari presupposti normativi, in forza delle limitazioni disposte dall'art. 14, comma 5, del TUSP, pur confermando il pieno interesse pubblico a supportarne le finalità di interesse generale e di promozione e sviluppo del territorio locale che la società può favorire per la Città di Parma;
3. **di dare atto** dell'annullamento delle azioni detenute dal Comune di Parma in SO.Ge.A.P. S.p.A., conseguente alla riduzione del capitale sociale sottoscritto dai

componenti della compagine azionaria in essere alla data dell'Assemblea straordinaria;

4. **di rinviare** a successivi provvedimenti da parte dei competenti organi dell'Ente:
 - lo stralcio della partecipazione iscritta nell'attivo dello stato patrimoniale del Comune di Parma alla voce contabile "Partecipazioni finanziarie" e le scritture contabili conseguenti;
 - il recepimento di quanto qui deliberato nell'ambito della ricognizione ordinaria delle partecipazioni pubbliche e del correlato piano di razionalizzazione, di cui all'art. 20 del TUSP;

5. **di dare atto** che:
 - la presente deliberazione, pur in assenza di impegni finanziari diretti, comporta riflessi patrimoniali sul bilancio comunale;
 - la Responsabile del procedimento che ha istruito il presente atto è individuata nella persona della Dott.ssa Barbara Cherchi, in qualità di responsabile della SO Gestione Partecipazioni;
 - non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte del sottoscritto Dirigente e del Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nonché ai sensi del P.T.P.C.T, Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

DELIBERAZIONE N. 78 DEL 25/11/2024

Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line all'indirizzo www.comune.parma.it.

IL SEGRETARIO GENERALE
Criscuolo

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Alinovi

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Elenco allegati:

1. Allegato 1_Statuto So.Ge.A.p.

Nome file: 13_PDFsam_Prot_206.24.GDPR_gb__All._1_Satuto_SO.GE.A.P._timbrato(2).pdf

Hash:

17CDEA371318FF7942BC58E189C8AFAD05B716E538D76480DA476EF39E1B81544874
8B793ECB1262E07856634E0F142B08CCCE6C352D7B4AB30FB1B5C1F0EB77

-----ALLEGATO "B"-----

-----ALL'ATTO N. 13.773/8.526 DI REP.-----

-----*-----

-----"SO.GE.A.P. AEROPORTO DI PARMA - SOCIETA' PER LA GESTIONE-----

-----SOCIETA' PER AZIONI-----

-----con sede in Parma-----

-----***-----

-----STATUTO-----

-----***-----

Articolo 1) DENOMINAZIONE SOCIALE-----

È costituita, con finalità di pubblico interesse, una società per Azioni, sotto la denominazione:-----

-----"SO.GE.A.P. AEROPORTO DI PARMA - SOCIETA' PER LA GESTIONE-----

-----SOCIETÀ PER AZIONI"-----

Articolo 2) SEDE-----

2.1. La società ha sede nel comune di Parma.-----

2.2. L'organo amministrativo può istituire, modificare o sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate. La decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie è delegata, ai sensi dell'articolo 2365, comma 2, del codice civile all'organo amministrativo.-----

2.3. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.-----

Articolo 3) DURATA-----

La durata della società viene fissata fino al 31 dicembre 2050.-----

Articolo 4) OGGETTO-----

4.1. L'attività societaria consiste nello sviluppo, progettazione, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione ed uso degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio dell'attività aeroportuale, nonché delle attività connesse o collegate purché non a carattere prevalente. In particolare, la società si pone di attivare nel territorio parmense infrastrutture e servizi di trasporto aereo organicamente adeguati alla dimensione dei traffici e al grado dello sviluppo economico-sociale della provincia.-----

4.2. La società ha per oggetto la gestione diretta dell'aeroporto "G. Verdi" e le attività agricole nel sedime aeroportuale, onde permettere la agibilità per i vari aspetti civili, commerciali, turistici e culturali nel rispetto dei diritti e delle concessioni dell'Aereo Club, dei Reparti militari e delle ditte operanti sul campo. A tal fine la società svolge la propria attività in forma diretta pur avvalendosi della collaborazione di terze imprese o amministrazioni pubbliche e private potendo compiere tutte le operazioni mobiliari, finanziarie, patrimoniali, commerciali e promozionali ritenute necessarie od utili per il raggiungimento dell'indicato scopo. L'attività finanziaria, ivi compresa l'assunzione di partecipazioni in società aventi scopo analogo, sarà svolta in forma non prevalente e, comunque, solo in via strumentale per il conseguimento dell'oggetto sociale, non sarà rivolta al

pubblico e avverrà nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.-----

4.3. Per il perseguimento dell'oggetto sociale la società si impegna ai sensi del punto 7 della Direttiva Ministeriale 135/T del 12 settembre del 2007 a sostenere l'attuazione degli investimenti previsti nel piano degli interventi.-----

Articolo 5) CAPITALE E AZIONI-----

5.1. Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 1.553.437,08 (unmilione cinquecentocinquantaquattrocentotrentasette virgola zero otto).-----

5.2. Le partecipazioni sociali sono rappresentate da numero 2.127.996 (duemilione centoventisette mila novecento novantasei) azioni del valore nominale di Euro 0,73 (zero virgola settantatre) ciascuna (le "Azioni").-----

5.3. Le Azioni sono nominative, ciascuna azione dà diritto ad un voto e le Azioni, ai sensi dell'articolo 2348 del codice civile, sono suddivise nelle seguenti categorie:-----

(a) n. 24.552 (ventiquattromilacinquecentocinquanta due) Azioni di categoria A (le "Azioni A" o "Ordinarie");-----

(b) n. 611.143 (seicento undicimila centoquarantatre) Azioni di categoria B (le "Azioni B");-----

(c) n. 1.085.278 (unmilione ottanta cinque mila duecento settantotto) Azioni di categoria C (le "Azioni C");-----

(d) n. 373.926 (trecento settanta tre mila novecento ventisei) Azioni di categoria D (le "Azioni D");-----

(e) n. 33.097 (trenta tre mila novantasette) Azioni di categoria speciale (le "Azioni Speciali").-----

Salvo quanto diversamente disposto nel presente Statuto, le predette Azioni conferiscono ai titolari uguali diritti.-----

5.4. La società può emettere azioni privilegiate o altre categorie di azioni anche con diritti diversi ai sensi di legge.-----

5.5. Nella fase della liquidazione, le Azioni Speciali godranno di ripartizione privilegiata dell'attivo liquido rimanente una volta soddisfatti tutti i creditori, attivo che verrà utilizzato per il rimborso del valore nominale delle Azioni Speciali: qualora l'attivo liquido non sia sufficiente al rimborso della totalità delle azioni speciali esistenti, quelle non rimborsabili verranno automaticamente convertite in azioni ordinarie e parteciperanno esclusivamente alla ripartizione dell'eventuale attivo di liquidazione (al pari delle altre azioni originariamente ordinarie). Nel caso in cui si verifichi la possibilità che, nell'esercizio del diritto d'opzione, vi siano più soci titolari delle emittende Azioni Speciali, l'attivo liquido verrà attribuito proporzionalmente a ciascun socio titolare delle dette Azioni.-----

5.6. Il capitale sociale potrà essere aumentato per delibera dell'assemblea straordinaria. Ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile gli amministratori hanno facoltà di aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare determinato dall'assemblea e per il periodo massimo di cinque anni.-----

5.7. In caso di aumento del capitale sarà riservato ai soci il diritto di opzione, salva deliberazione contraria. Su specifica delibera del-

l'assemblea i conferimenti possono anche non essere eseguiti in denaro.-----

5.8. Il superamento dei limiti previsti dall'articolo 116 del Decreto Legislativo 58/1998, così come coordinato dalle direttive dell'ente di sorveglianza (attualmente CONSOB) determinerà automaticamente l'assoggettamento a tutte le normative previste per le società che fanno ricorso al mercato di rischio.-----

-----*-----

L'assemblea straordinaria del giorno 1 ottobre 2024 ha deliberato, al fine di ripianare le perdite, previo azzeramento, di aumentare il capitale sociale per Euro 3.511.193,40 (tremilionicinquecentoundicimilacentonovantatre virgola quaranta), mediante emissione di:-----

- n. 24.552 (ventiquattromilacinquecentocinquantadue) azioni di categoria A ("Azioni "A" o "Ordinarie");-----

- n. 611.143 (seicentoundicimilacentoquarantatre) Azioni di categoria B (le "Azioni B");-----

- n. 1.085.278 (unmilioneottantacinquemiladuecentosettantotto) Azioni di categoria C (le "Azioni C");-----

- n. 373.926 (trecentosettantatremilanovecentoventisei) Azioni di categoria D (le "Azioni D");-----

- n. 33.097 (trentatremilanovantasette) Azioni di categoria speciale (le "Azioni Speciali");-----

prive di valore nominale, per il prezzo complessivo di euro 3,00 (tre), di cui euro 1,65 (uno virgola sessantacinque) da attribuirsi al capitale sociale ed euro 1,35 (uno virgola trentacinque) a titolo di sovrapprezzo e ciò indipendentemente dalla categoria di appartenenza.--

Una volta sottoscritto l'aumento di capitale sociale, il sovrapprezzo sarà utilizzato in parte e, precisamente, per Euro 85.116,00 (ottantacinquemilacentosedici), per ripianare la perdita residua dopo l'azzeramento del capitale sociale, e per i restanti Euro 2.787.678,60 (due milionisettecentottantasettemilaseicentosettantotto virgola sessanta) sarà destinato a riserva sovrapprezzo azioni.-----

L'aumento dovrà essere sottoscritto come meglio precisato nella delibera stessa.-----

Articolo 6) CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI-----

6.1. L'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione, per atto tra vivi o a causa di morte, di diritti inerenti alle Azioni sono decise dai soci con le modalità e il quorum che la legge dispone per le decisioni dei soci aventi a oggetto le modifiche dello statuto sociale.-----

6.2. Ai fini del presente Statuto ed in particolare dei successivi Articoli 7 (Diritto di prelazione), 8 (Diritto di trascinarsi) e 9 (Diritto di covendita) i seguenti termini avranno significato qui di seguito indicato:-----

"Giorno Lavorativo": indica qualsiasi giorno di calendario diverso dal sabato, dalla domenica e da qualsiasi altro giorno in cui gli istituti di credito sono autorizzati a chiudere a Parma (Italia) e/o a Vancouver (Canada); resta inteso che tale Giorno Lavorativo si considera concluso alle ore 00:00 del fuso orario di Vancouver;-----

"Gravame": indica qualsiasi pegno, onere, vincolo, servitù, usufrutto,

ipoteca, diritto di approvazione, opzione, diritto di acquisto, diritto di prelazione, diritto reale o altro diritto reale di garanzia, cessione a titolo di garanzia o accordo fiduciario allo scopo di fornire garanzie o altri diritti di garanzia di qualsiasi tipo (compreso qualsiasi accordo di ritenzione), o qualsiasi accordo per creare uno dei precedenti o qualsiasi altro onere, vincolo, accordo di ritenzione del titolo, diritto o rivendicazione di qualsiasi tipo derivante da qualsiasi decisione emessa da qualsiasi autorità o da rivendicazioni e diritti di terzi.-----

Articolo 7) DIRITTO DI PRELAZIONE-----

7.1. Il trasferimento di Azioni, dei diritti di opzione e di prelazione di cui all'articolo 2441 del codice civile per atto tra vivi è subordinato alla prelazione degli altri soci (il "Diritto di Prelazione").-----

7.2. Il socio che intende effettuare il Trasferimento deve comunicare la propria intenzione agli altri soci mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r., anticipata mezzo posta elettronica semplice, contenente i dettagli dell'offerta ricevuta, l'entità di quanto è oggetto di alienazione, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente e i termini temporali di stipula dell'atto traslativo.-----

7.3. Il Diritto di Prelazione non può esercitarsi parzialmente e cioè deve esercitarsi solo per l'intero oggetto dei negozi traslativi. Nel caso di proposta di vendita congiunta da parte di più soci, il Diritto di prelazione degli altri soci non deve necessariamente avere ad oggetto il complesso della proposta congiunta ma può riguardare solo le Azioni o i diritti di ciascuno dei proponenti.-----

7.4. Se sussiste concorso tra più richiedenti, ciascuno di essi effettua l'acquisto per un valore proporzionale alla quota di partecipazione al capitale sociale già di propria titolarità e quindi si accresce in capo a chi esercita la prelazione il Diritto di Prelazione che altri soci non esercitino; chi esercita la prelazione può tuttavia, all'atto dell'esercizio del Diritto di Prelazione, dichiarare di non voler beneficiare di detto accrescimento; e se, per effetto di detta rinuncia all'accrescimento, quanto è oggetto della proposta di trasferimento non sia per intero prelazionato, si rientra nella previsione del periodo precedente.-----

7.5. Entro il termine di 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, i soci destinatari della comunicazione devono comunicare in forma scritta, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata anticipata via telefax o mail, al socio che intende effettuare il trasferimento e agli altri soci l'eventuale volontà di esercitare il diritto di prelazione indicando il numero massimo di Azioni oggetto della prelazione ulteriori rispetto alla propria quota che è disponibile ad acquistare in caso di mancato esercizio del Diritto di Prelazione da parte degli altri soci destinatari della comunicazione di cui al precedente Articolo 7.2.-----

7.6. Nel caso in cui tutti o alcuni dei soci destinatari della comunicazione di cui all'Articolo 7.2 che precede abbiano inviato la comunicazione nei termini di cui al precedente Articolo 7.5, il socio che

intenda effettuare il trasferimento ed i soci che abbiano esercitato il proprio diritto di prelazione, daranno luogo al trasferimento entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla scadenza del termine di cui al precedente Articolo 7.5 per un corrispettivo pari e alle medesime condizioni offerte al terzo potenziale acquirente.-----

7.7. Qualora la prelazione non sia esercitata nei termini sopra indicati relativamente a tutti i diritti offerti, il socio offerente potrà trasferire tutti i diritti al terzo acquirente indicato nell'offerta di cui al precedente Articolo 7.2, ai termini ed alle condizioni precisati in detta offerta, entro 45 (quarantacinque) Giorni Lavorativi dalla scadenza del termine previsto dal precedente Articolo 7.5. Ove tale trasferimento non si verifichi nel termine su indicato, il socio che intende effettuare il trasferimento dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni di cui al presente Articolo.-----

7.8. Il trasferimento che intervenga in violazione del presente Articolo 7 si considera inefficace nei confronti della società e dei soci cosicché la società non può iscriverne l'avente causa nel libro dei soci e questi non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle Azioni acquisiti in violazione e, in particolare, il diritto agli utili, il diritto di voto e il diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della società.-----

Articolo 8) DIRITTO DI TRASCINAMENTO-----

8.1. Fermo restando il diritto di prelazione di cui al precedente Articolo 7 da esercitarsi nei termini e alle condizioni ivi previste, qualora il o i titolari di Azioni C (in tale qualità il "Socio Venditore ") ricevano un'offerta di acquisto da parte di un soggetto terzo potenziale acquirente (il "Prospettato Acquirente") per la cessione di Azioni che rappresentino più del 50% del capitale sociale della società (l'"Offerta") e il Socio Venditore intenda accettare tale Offerta (l'"Evento di Trascinamento"), il Socio Venditore ha il diritto (senza l'obbligo) di richiedere e obbligare ciascuno dei soci titolari di Azioni D (il "Socio Trascinato") a trasferire al Prospettato Acquirente tutte o parte - a seconda di quanto richiesto dal Socio Venditore - delle loro rispettive Azioni per lo stesso corrispettivo per azione e comunque agli stessi termini e condizioni (incluse le dichiarazioni, garanzie e obblighi di indennizzo) applicabili al Socio Venditore (il "Diritto di Trascinamento").-----

8.2. Qualora il Socio Venditore intenda avvalersi del proprio Diritto di Trascinamento, il Socio Venditore invierà al Socio Trascinato una comunicazione scritta contenente:-----

- (a) l'entità della o delle partecipazioni da Trasferire;-----
- (b) il prezzo di acquisto offerto o le metodologie per il suo calcolo, restando inteso che tale prezzo non potrà essere inferiore al valore di recesso calcolato ai sensi del successivo Articolo 12.7;-----
- (c) le condizioni di pagamento;-----
- (d) l'identità del Prospettato Acquirente;-----
- (e) i principali termini e condizioni del Trasferimento;-----
- (f) la sua intenzione di esercitare il Diritto di Trascinamento (la "Comunicazione di Trasferimento").-----

8.3. In caso di esercizio del Diritto di Trascinamento, il Socio Tra-

scinato sarà obbligato (i) a Trasferire al Prospettato Acquirente tutte o parte delle proprie Azioni, a discrezione del Socio Venditore, contestualmente e/o con la stessa operazione di trasferimento di tutte o parte delle Azioni del Socio Venditore, agli stessi termini e condizioni (ivi incluse le dichiarazioni e garanzie e gli obblighi di indennizzo), e comunque per un corrispettivo non inferiore al valore di liquidazione delle azioni in caso di recesso, determinato con le modalità di cui all'art. 2437-ter c.c e (ii) a compiere ogni attività e a stipulare ogni atto e documento, necessari o ritenuti utili per Trasferire al Prospettato Acquirente parte o tutte delle sue Azioni libere da qualsiasi Gravame.-----

8.4. Nel caso in cui, a seguito della Comunicazione di Trasferimento, non sia stato possibile perfezionare nei termini sopra previsti il Trasferimento con il Prospettato Acquirente ivi indicato, il Socio Venditore può in qualsiasi successivo momento riavviare una nuova procedura di trasferimento mediante una nuova Comunicazione di Trasferimento ai sensi del precedente Articolo 8.2.-----

8.5. In caso di esercizio del Diritto di Trascinamento di cui al presente Articolo, non troveranno applicazione ai fini del Trasferimento gli Articoli 7 (Diritto di Prelazione) e 9 (Diritto di Covendita).-----

Articolo 9) DIRITTO DI COVENDITA-----

9.1. Fermo restando il diritto di prelazione di cui al precedente Articolo 7 da esercitarsi nei termini e alle condizioni ivi previste, qualora il o i titolari di Azioni C (in tale qualità il "Socio Venditore") ricevano un'offerta di acquisto da parte di un soggetto terzo potenziale acquirente (il "Prospettato Acquirente") per la cessione di Azioni che rappresentino più del 50% del capitale sociale della società (rispettivamente, l'"Offerta" e le "Azioni in Vendita") e il Socio Venditore intenda accettare tale Offerta e non abbia esercitato il proprio Diritto di Trascinamento ai sensi del precedente Articolo 8, i titolari di Azioni D avranno il diritto di trasferire la totalità delle proprie Azioni D al medesimo corrispettivo e agli stessi termini e condizioni del Trasferimento delle Azioni in Vendita di proprietà del Socio Venditore (incluse le dichiarazioni, le garanzie e gli obblighi di indennizzo) e indicati nella Comunicazione di Trasferimento di cui successivo Articolo 9.2 (il "Diritto di Covendita"), applicandosi quanto di seguito qui previsto.-----

9.2. Per consentire ai titolari di Azioni D di esercitare il Diritto di Covendita, il Socio Venditore dovrà inviare ai titolari di Azioni D la Comunicazione di Trasferimento avente il contenuto di cui all'Articolo 8.2, ad eccezione della dichiarazione di cui all'Articolo 8.2(f).

9.3. Qualsiasi Socio titolare di Azioni D che intenda esercitare il Diritto di Covendita dovrà dare comunicazione scritta al Socio Venditore, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno per posta, a mano, o mezzo posta elettronica certificata, entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dal ricevimento della Comunicazione di Trasferimento (rispettivamente la "Comunicazione di Esercizio di Covendita" e il socio che abbia esercita il Diritto di Covendita, il "Socio Tag-Along").-----

9.4. Qualsiasi Socio titolare di Azioni D che non abbia manifestato l'intenzione di esercitare il proprio Diritto di Covendita entro il

termine indicato dal precedente Articolo 9.3, sarà considerato decaduto dall'esercizio del proprio Diritto di Covendita e il Socio Venditore sarà libero di procedere al Trasferimento al Prospettato Acquirente.-----

9.5. Qualora uno o più Soci titolari di Azioni D abbiano esercitato il Diritto di Covendita, il Socio Venditore avrà, in alternativa, a propria discrezione, le seguenti opzioni:-----

(a) fare in modo che il Prospettato Acquirente acquisti anche le Azioni D del Socio Tag-Along allo stesso prezzo e alle stesse condizioni di acquisto delle Azioni in Vendita di proprietà del Socio Venditore; ovvero-----

(b) ridurre la quantità delle proprie Azioni in Vendita da trasferire al Prospettato Acquirente per consentire al Socio Tag-Along di Trasferire al Prospettato Acquirente le proprie Azioni D allo stesso prezzo e alle stesse condizioni di acquisto delle Azioni in Vendita (così ridotte) di titolarità del Socio Venditore; ovvero-----

(c) acquistare dal Socio Tag-Along le sue Azioni D al medesimo prezzo e alle stesse condizioni dell'acquisto da parte del Prospettato Acquirente delle Azioni in Vendita di proprietà del Socio Venditore; ovvero

(d) astenersi dal trasferire le Azioni in Vendita oggetto della Comunicazione di Trasferimento.-----

9.6. Nei casi descritti nel precedente Articolo 9.5 (a), (b) e (c), il Trasferimento delle Azioni D di titolarità del Socio Tag-Along sarà eseguito contestualmente al trasferimento al Prospettato Acquirente delle Azioni in Vendita di proprietà del Socio Venditore, al medesimo prezzo di acquisto (calcolato su base proporzionale) e ai sensi degli stessi termini e condizioni economiche (incluse le dichiarazioni, le garanzie e gli obblighi di indennizzo) del Trasferimento delle Azioni in Vendita.-----

9.7. Qualora sia stato esercitato da uno o più altri soci il Diritto di Prelazione ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 7 contestualmente, preventivamente o successivamente all'esercizio del Diritto di Covendita, il Diritto di Covendita si intenderà come se non fosse stato esercitato.-----

Articolo 10) STRUMENTI FINANZIARI-----

L'assemblea straordinaria dei soci con le maggioranze previste per la modifica dello statuto sociale può deliberare, a fronte di apporti di soci o di terzi diversi dai conferimenti al capitale sociale e dai finanziamenti, l'emissione di strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2346, comma 6, del codice civile, disciplinandone il contenuto e le modalità operative.-----

Articolo 11) CONTRIBUTI DEI SOCI-----

I soci potranno concedere alla società finanziamenti fruttiferi di interessi, con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio, ove applicabile. I soci potranno, inoltre, effettuare in favore della società, anche non proporzionalmente alla propria partecipazione, finanziamenti infruttiferi, versamenti a fondo perduto, o in conto copertura perdite, o in conto capitale o in conto futuro aumento di capitale.-----

Articolo 12) RECESSO DEL SOCIO-----

12.1. Il socio può recedere dalla società, per tutte o parte delle sue Azioni, nei casi previsti dall'articolo 2437, comma 1, del codice civile.-----

12.2. Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata spedita entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo legittima oppure entro 30 (trenta) giorni dalla conoscenza del fatto che legittima il recesso del socio. A tal fine l'organo amministrativo deve tempestivamente comunicare ai soci i fatti che possono dar luogo per i soci stessi a diritto di recesso. In detta raccomandata devono essere elencati:-----

(a) le generalità del socio recedente;-----

(b) il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento;-----

(c) il numero e la categoria delle Azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.-----

12.3. Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la lettera raccomandata giunge all'indirizzo della sede legale della società.-----

12.4. Le Azioni per le quali è effettuato il diritto di recesso sono inalienabili e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale.-----

12.5. Il valore di liquidazione delle Azioni del socio recedente è determinato, ai sensi dell'articolo 2437 ter del codice civile.-----

Articolo 13) ESERCIZIO SOCIALE-----

13.1. L'esercizio sociale termina al 31 dicembre di ogni anno.-----

13.2. Alla fine di ogni esercizio sociale, dovrà essere redatto, a cura degli amministratori, il bilancio di esercizio secondo le disposizioni ed i principi dettati dall' articolo 2423 e seguenti del codice civile. Il bilancio deve inoltre essere corredato da una relazione sulla gestione secondo quanto previsto dall' articolo 2428 del codice civile.-----

13.3. I risultati dell'esercizio delle attività connesse o collegate sono separatamente evidenziati ed illustrati, in maniera chiara e distinta, nella nota integrativa ed in tutti i documenti contabili.-----

Articolo 14) ORGANI SOCIALI-----

14.1. Sono organi della società:-----

(a) l'assemblea dei Soci;-----

(b) il Consiglio di Amministrazione ed eventualmente il comitato esecutivo;-----

(c) il Collegio Sindacale.-----

Articolo 15) ASSEMBLEA DEI SOCI-----

15.1. L'assemblea è tenuta presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione che dovrà essere spedito ai soci a mezzo PEC o raccomandata con avviso di ricevimento, anticipata via e-mail, almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso potrà essere alternativamente pubblicato o sulla Gazzetta Ufficiale o su quotidiano a tiratura nazionale.-----

15.2. L'avviso di convocazione deve contenere:-----

(a) l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza o dei luoghi in caso di svolgimento dell'assemblea mediante mezzi di teleco-

municazione;-----
(b) l'elenco delle materie da trattare.-----
15.3. L'assemblea ordinaria si tiene almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.-----
15.4. Nel caso in cui la società fosse tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'assemblea ordinaria può essere convocata dall'organo amministrativo entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.-----
Articolo 16) DIRITTO E MODALITA' DI VOTO-----
16.1. L'azionista ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta e può farsi rappresentare all'assemblea, mediante delega scritta, da altro azionista nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 2372 e 2373 del codice civile.-----
16.2. Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità formale delle deleghe.-----
Articolo 17) MODALITA' E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA-----
17.1. L'assemblea è presieduta dal Presidente o, se nominato, dal Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in mancanza di entrambi da un Amministratore o Consigliere Delegato se nominato.-----
17.2. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione, accertare il diritto dei soci ad intervenire all'assemblea e di redigere e regolare le discussioni e le votazioni.-----
17.3. Il Presidente è assistito da un segretario designato dagli intervenuti, quando il verbale non sia redatto da un notaio a norma di legge e, ove ritenuto opportuno dal Presidente medesimo, da due scrutatori da lui prescelti fra i presenti.-----
17.4. L'assemblea può svolgersi anche esclusivamente con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:-----
(a) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;----
(b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;-----
(c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;-----
(d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicate nell'avviso di convocazione le modalità di collegamento audio/video a cura della società, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.-----
17.5. Il verbale deve indicare:-----
(a) la data dell'assemblea;-----
(b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno;-----
(c) le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, an-

che per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o
dissenzienti.-----

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro
dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.-----

Articolo 18) COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI DELL'ASSEMBLEA-----

L'assemblea ordinaria e straordinaria sono validamente costituite e
deliberano - sia in prima che seconda convocazione - con il voto favo-
revole di un numero di Azioni rappresentanti almeno il 51,00% (cin-
quantuno per cento) del capitale sociale, fatto salvo quanto previsto
ai sensi dell'articolo 2369, quarto comma, del codice civile.-----

Articolo 19) MODALITA' DI VOTAZIONE-----

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese o mediantealzata di mano
con controprova o per acclamazione, comunque in modo che sia possibile
l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. A pa-
rità di voti la proposta si intende respinta.-----

Articolo 20) AMMINISTRAZIONE-----

20.1. La società è amministrata da un Consiglio composto da un numero
dispari di membri, da 5 (cinque) a 7 (sette), secondo quanto stabilito
dall'assemblea in sede di nomina. In sede di elezione del Consiglio di
Amministrazione l'assemblea determina il Presidente e, ove lo ritenga
opportuno, il Vice-Presidente. I componenti del Consiglio di Ammini-
strazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità ed
eleggibilità richiesti dalle disposizioni vigenti di legge.-----

20.2. Gli amministratori possono essere soci o non soci, durano in ca-
rica tre esercizi sociali (fino all'approvazione del bilancio del ter-
zo esercizio) e sono rieleggibili.-----

20.3. Il Presidente, il Vice-Presidente (se nominato) e gli altri con-
siglieri, possono, per giustificati motivi, essere revocati dall'as-
semblea.-----

Articolo 21) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-----

21.1. Il Consiglio di Amministrazione, per il triennio del mandato,
qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge tra i suoi membri
il Presidente ed il Vice Presidente, ove la nomina dello stesso sia
stata ritenuta opportuna dall'assemblea e quest'ultima non vi abbia
provveduto. Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie at-
tribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinando i limiti
della delega.-----

21.2. La carica di Consigliere o di Amministratore Delegato non è in-
compatibile con quella di Direttore Generale.-----

21.3. Il Consiglio, quando è composto di 5 (cinque) o 7 (sette) mem-
bri, può altresì nominare al suo interno un comitato esecutivo compo-
sto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, attribuendo al-
lo stesso poteri e definendo le modalità di funzionamento; il Presi-
dente ed il Vice-Presidente (se nominato) fanno parte di diritto del
comitato esecutivo, quando nominato.-----

Articolo 22) VOTO DI LISTA-----

22.1. All'elezione dei componenti il consiglio di amministrazione pro-
cede l'assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dai soci,
secondo le modalità di seguito indicate, e depositate presso la sede
sociale almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'assem-

blea in prima o unica convocazione.-----

22.2. I soci potranno presentare congiuntamente una sola lista di candidati. Ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. I candidati debbono possedere i requisiti stabiliti dalla legge.-----

22.3. Ogni socio avente diritto al voto potrà votare una sola lista. Ciascuna lista dovrà indicare distintamente i candidati in ordine progressivo.-----

22.4. Alla elezione dei componenti il consiglio di amministrazione si procederà come segue:-----

(a) della lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti risultano eletti i primi 3 (tre) candidati in caso di composizione a 5 (cinque) membri, ovvero i primi 4 (quattro) candidati in caso di composizione a 7 (sette) membri;-----

(b) della lista presentata dai titolari della maggioranza delle Azioni D risulta eletto il primo o unico candidato in caso di composizione a 5 (cinque) membri, ovvero i primi 2 (due) candidati in caso di composizione a 7 (sette) membri;-----

(c) della lista presentata dagli altri soci risulta eletto il primo o unico candidato sia in caso di composizione a 5 (cinque) che a 7 (sette) membri.-----

22.5. In caso di presentazione di meno di tre liste di candidati o di nessuna lista di candidati, l'assemblea nomina il consiglio di amministrazione applicando i principi della riserva di uno o due posti ai titolari della maggioranza delle Azioni D a seconda della circostanza che la composizione del consiglio di amministrazione sia a 5 (cinque) o 7 (sette) membri; in caso di composizione a 7 (sette) membri un consigliere è comunque nominato su indicazione dei soci diversi dai titolari delle Azioni C o D; fermo restando l'impegno dei titolari di Azioni diverse dalle Azioni C a consegnare presso la sede della Società il nominativo del candidato (o dei candidati) da nominare entro la data dell'assemblea; in mancanza di ciò, l'assemblea dei soci potrà eleggere il consiglio di amministrazione con le maggioranze di legge e quanto previsto al presente articolo 22 non troverà applicazione.-----

22.6. La sostituzione dell'organo amministrativo è disciplinata dalla legge.-----

Articolo 23) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-----

23.1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, presso la sede della società o anche al di fuori della sede della società, dietro convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci, che ne fissa l'ordine del giorno.-----

23.2. Gli amministratori, in numero non inferiore a 3 (tre) nel caso di consiglio di 5 (cinque) membri, o a 4, nel caso di consiglio di 7 (sette) o più membri, e il Collegio Sindacale, possono chiedere la convocazione del Consiglio, indicando l'oggetto su cui deliberare.-----

23.3. Di ogni convocazione, viene data notizia, ai membri del Consiglio e ai Sindaci Effettivi, nelle forme di cui al successivo Articolo 32 almeno tre giorni prima dalla riunione e, nei casi di urgenza, ventiquattro ore prima.-----

23.4. Il Consiglio si deve riunire almeno una volta ogni trimestre;

tutte le riunioni devono essere condotte in inglese (o in italiano con traduzione simultanea in inglese a spese della società).-----

23.5. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche esclusivamente con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:-----

(a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;---

(b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;-----

(c) sia consentito agli intervenuti, in caso di necessità, di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;-----

(d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione le modalità di collegamento audio/video a cura della società, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.-----

23.6. In mancanza delle formalità suddette, il Consiglio di Amministrazione si reputa regolarmente costituito quando sono presenti tutti gli amministratori ed i sindaci.-----

Articolo 24) QUORUM DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-----

24.1. Salvo che non sia diversamente previsto dalla legge o dal presente statuto, per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica. In mancanza del Presidente, presiede le adunanze il Vice-Presidente (se nominato) e, in mancanza, un Amministratore o Consigliere Delegato se nominato.-----

24.2. Salvo che non sia diversamente previsto dalla legge o dal presente statuto, il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.-----

24.3. Delle deliberazioni è redatto apposito processo verbale che deve essere firmato da chi presiede l'adunanza e dal Segretario nominato fra i presenti all'inizio della seduta.-----

24.4. Nei casi previsti dalla legge o su richiesta del Presidente, come segretario può essere nominato anche un Notaio.-----

Articolo 25) COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI-----

25.1. L'assemblea all'atto della nomina, od anche successivamente, può determinare il compenso spettante al Presidente del Consiglio nonché l'eventuale gettone di presenza di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione; resta ferma la possibilità da parte del Consiglio stesso di determinare il compenso spettante ai Consiglieri Delegati.-----

25.2. In ogni caso spetta il rimborso delle spese incontrate dagli amministratori nell'adempimento della funzione.-----

Articolo 26) POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-----

26.1. Il Consiglio è investito di tutti i poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione della società.-----

26.2. L'organo amministrativo è delegato, ai sensi dell'articolo 2365, comma 2, del codice civile all'adozione delle seguenti deliberazioni:--
(a) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;-----
(b) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.-----

Articolo 27) COLLEGIO SINDACALE-----

27.1. L'assemblea dei soci nomina ogni tre esercizi il Collegio Sindacale composto da cinque membri effettivi e due supplenti ai sensi dell'articolo 2397 del codice civile; due dei sindaci effettivi devono essere nominati su indicazione rispettivamente del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, mentre gli altri tre sindaci, di cui due su proposta del socio di maggioranza e uno su proposta dei soci di minoranza, verranno nominati sulla base di due liste presentate dai soci, anche congiuntamente. Le liste sottoscritte da coloro che le presentano, sono depositate, unitamente ai curriculum vitae dei candidati (comprensivi dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti da ciascun candidato in altre società), presso la sede legale della società almeno 7 (sette) giorni prima di quelli fissati per l'assemblea in prima convocazione. Le medesime liste sono articolate in due sezioni: l'una per la nomina dei sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei sindaci supplenti. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero di membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ciascun socio non può, neppure per interposta persona, società controllata o controllante, direttamente o indirettamente, o per il tramite di una società fiduciaria, presentare più di una lista. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.-----

27.2. Alla nomina dei membri del collegio sindacale ad esclusione di quelli nominati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di cui al precedente Articolo 23.1, si procede come segue:-----

(a) i 3 (tre) sindaci effettivi ed 1 (un) sindaco supplente sono tratti dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista di riferimento;-----

(b) 1 (un) sindaco supplente sarà tratto dalla lista che, dopo la lista di cui al precedente punto (i), avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista di riferimento.-----

In caso di sostituzione di un sindaco eletto in una data lista, subentra il sindaco supplente eletto dalla medesima lista.-----

27.3. Il sindaco nominato su indicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze assume il ruolo di Presidente del Collegio Sindacale.----

27.4. Nel caso in cui venga presentata una unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'assemblea esamina le suddette proposte delibera con le maggioranze di legge. La nomina dei sindaci per l'integrazione del collegio, ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile, sarà effettuata dall'assemblea con le maggioranze previste dalle disposizioni di legge nell'ambito, ove possibile, degli appartenenti alla medesima lista del sindaco venuto a mancare.-----

27.5. La determinazione del compenso a sindaci effettivi se non è fatta dall'assemblea, sarà commisurata secondo la tariffa professionale dei dottori commercialisti.-----

27.6. Le riunioni del collegio sindacale potranno svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione.-----

Articolo 28) RAPPRESENTANZA-----

28.1. La rappresentanza sociale della società, di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.-----

28.2. In caso di assenza od impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente o in mancanza di questo, dall'Amministratore o Consigliere Delegato se nominato.-----

28.3. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.-----

Articolo 29) PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE-----

Il Consiglio di Amministrazione può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della sezione XI del Capo V del Titolo V del Libro V del codice civile.-----

Articolo 30) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE-----

30.1. Le cause di scioglimento e liquidazione della società sono quelle previste dalla legge.-----

30.2. Quando si verifica una delle cause che comporta lo scioglimento della società, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere senza indugio alla convocazione dell'assemblea.-----

30.3. L'assemblea straordinaria, convocata a norma del comma precedente, dovrà deliberare sulla messa in liquidazione della società, sulle modalità della liquidazione, sulla nomina e sui poteri del liquidatore.-----

30.4. Per quanto riguarda la sostituzione o la revoca del liquidatore, valgono le disposizioni stabilite in materia degli artt. 2484 e seguenti del codice civile.-----

Articolo 31) LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE-----

31.1. Al presente statuto si applica la legge italiana.-----

31.2. Per qualunque controversia che sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.-----

Articolo 32) COMUNICAZIONI-----

32.1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante posta elettronica semplice ovvero telefax ovvero lettera raccomandata spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale.-----

32.2. Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica semplice o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della società e risultanti dai libri sociali, utilizzandosi all'uopo:-----

(a) il libro dei soci, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei soci;-----

(b) il libro delle decisioni degli amministratori, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti dell'organo

amministrativo e dell'organo di liquidazione;-----
(c) il libro delle decisioni del collegio sindacale per l'indirizzo di
posta elettronica e il numero telefonico dei sindaci e del revisore
contabile.-----

32.3. Ad ogni comunicazione inviata via posta elettronica semplice o
telex deve seguire la trasmissione del documento originale, che va
conservato unitamente al documento risultante dalla trasmissione via
posta elettronica o telex.-----

32.4. Fatto salvo per le comunicazioni mediante posta elettronica cer-
tificata, tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova del-
l'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si con-
siderano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di
averle effettivamente ricevute.-----

Articolo 33) COMPUTO DEI TERMINI-----

Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con ri-
ferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non
si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il
giorno iniziale né quello finale.-----

FIRMATI ALL'ORIGINALE:-----

DALLA ROSA PRATI GUIDO-----

-----PAOLO MICHELI notaio-----

P.D. n. 5981 del 04/11/2024

PARERI EX ART. 49, 1° comma T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 5981 del 04/11/2024 del SETTORE ENTRATE, TRIBUTI, STAZIONE UNICA APPALTANTE E PARTECIPAZIONI di DELIBERA DI CONSIGLIO CON RILEVANZA CONTABILE che reca ad oggetto:

SO.GE.A.P. S.P.A. - DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'AZZERAMENTO DEL CAPITALE SOCIALE PER PERDITE (ART. 2447 CODICE CIVILE) E SUCCESSIVO AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE A PAGAMENTO DI EURO 3.511.193,40.

Si esprime parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, 1° comma TUEL n. 267 del 18/8/2000.

Il/La Responsabile
MINARI ANDREA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Allegato alla proposta di DELIBERA DI CONSIGLIO CON RILEVANZA CONTABILE

P.D. n. 5981 del 04/11/2024

PARERI EX ART. 49, 1° comma T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 5981 del 04/11/2024 del Settore S.O. GESTIONE PARTECIPAZIONI di DELIBERA DI CONSIGLIO CON RILEVANZA CONTABILE che reca ad oggetto:

SO.GE.A.P. S.P.A. - DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'AZZERAMENTO DEL CAPITALE SOCIALE PER PERDITE (ART. 2447 CODICE CIVILE) E SUCCESSIVO AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE A PAGAMENTO DI EURO 3.511.193,40.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Il/La Responsabile
AZZONI PAOLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Parma

SEGRETERIA GENERALE

Parere del Vice Segretario Generale

Sulla proposta di DELIBERA DI CONSIGLIO CON RILEVANZA CONTABILE n. 5981 del 04/11/2024 del Settore / Servizio S.O. GESTIONE PARTECIPAZIONI avente ad Oggetto: "SO.GE.A.P. S.P.A. - DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'AZZERAMENTO DEL CAPITALE SOCIALE PER PERDITE (ART. 2447 CODICE CIVILE) E SUCCESSIVO AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE A PAGAMENTO DI EURO 3.511.193,40.", si esprime parere FAVOREVOLE.

.....

Parma, 19/11/2024

Il Vice Segretario Generale
(Barani Roberto)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

DELIBERAZIONE CC N. 78 del 25/11/2024

La sottoscritta Funzionaria Responsabile della S.O. Supporto Segreteria Generale,
visti gli atti d'ufficio,
visto l'atto di delega a firma del Segretario Generale prot. n. 77539 del 24/04/2023,

attesta

che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 02/12/2024 come prescritto dall'art. 124, comma 1, del Dlgs. 267/2000;
- E' divenuta esecutiva in data 13/12/2024 ai sensi dell'art. 134 del Dlgs. 267/2000.

**LA FUNZIONARIA DELEGATA
OPPICI STEFANIA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)